

N. 01556/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04618/2009 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4618 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,  
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis];

per l'annullamento

dm n. 42/09 regolante l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e  
di [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi  
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l'articolo 60 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, che facoltizza, in sede di  
decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza  
del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti  
costituite, a definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle  
parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di  
competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma

semplificata ai sensi del citato l'articolo 60 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ravvisata la manifesta inammissibilità del gravame, per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia concernente una graduatoria non costituente procedura concorsuale ed in quanto tale di competenza del giudice ordinario in conformità ai criteri adottati dal giudice della giurisdizione (Cassazione- Sezioni unite civili sentenza n.22805/2010) ;

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi 60 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2011